

AREA TECNICA/URBANISTICA

REGOLAMENTO COMUNALE

***PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO
SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
NON IN PUBBLICA FOGNATURA***

(Art. 9 D.P.G.R. Toscana n. 28/R del 23/05/2003)

ART . 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura.

ART.2
Presentazione della domanda

- 1. La domanda di autorizzazione, redatta su apposito modello è indirizzata al Sindaco del Comune di Subbiano;*
- 2. La Domanda, corredata da tutta la documentazione di cui al successivo Art. 4 dovrà essere presentata:*
 - a) in n. 2 copie, di cui una in bollo da € 10.33 per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE (Abitanti Equivalenti);*
 - b) in n. 3 copie, di cui una in bollo da € 10.33 per scarichi con potenzialità superiore a 100 AE;*
- 3. Per gli scarichi di cui alla lettera b) del comma precedente, il Comune provvede ad avvalersi della consulenza tecnica dell' A.R..P.A..T., comunicando al richiedente, entro 30 gg. dalla presentazione della domanda, eventuali costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione. Tale parere potrà essere richiesto anche per particolari casi per i quali il responsabile del servizio ritenga necessaria l' acquisizione.*
- 4. La domanda dovrà essere firmata nelle forme di legge, dal titolare dello scarico.*

ART.3
Oneri di autorizzazione

- 1. Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il richiedente è tenuto a versare al Comune le seguenti somme:*
 - a) € 14,18 a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 64/2001;*
 - b) € 25,82 a titolo di diritti di Segreteria;*
- 2. Le suddette somme dovranno essere corrisposte all'atto delle presentazione della domanda, allegando alla medesima la rispettiva ricevuta di pagamento da effettuate sul c.c. postale n. 110528 intestato al Comune di Subbiano– Servizio Tesoreria;*
- 3. Nel caso di scarico di cui all'art.2, comma 2, lettera b), dovrà essere inoltre corrisposta la somma pari alle tariffe per le prestazioni A.R.P.A.T. fissate dalla Giunta Regionale Toscana.*

ART.4
Documentazione a corredo della domanda

- 1. Alla domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere allegata la seguente documentazione:*
 - a) Marca da bollo da € 10,33;*

- b) *Planimetria catastale in scala 1/2000, con sviluppo dell'area limitrofa all'edificio sufficientemente estesa, con indicazione delle fosse biologiche e simili, dei pozzetti di contenimento o ispezione scarichi, delle tubazioni di ogni genere, delle distanze da pozzi, sorgenti, aree a rischio sia dal punto di vista geologico che idrico;*
- c) *Planimetria in scala 1/500, o altra scala idonea, contenente lo schema dell'impianto fognario interno ed esterno dell'insediamento, rispettando le seguenti colorazioni:*
- *Reti fognature esistenti colore (verde – marrone)*
 - *Reti fognature in progetto colore (rosso – giallo)*
 - *Rete di scarico acque meteoriche (blu)*
 - *Reti acquedotto esistenti colore (celeste)*
 - *Sorgenti – pozzi – laghi colore (viola);*
- con differenziazione fra le reti esistenti e quelle di nuova realizzazione.*
- d) *Particolari esecutivi degli impianti di trattamento (fossa biologica, fossa imhoff ecc.), o dispositivi d'impianto di depurazione, smaltimento e scarico adottati;*
- e) *Relazione tecnica contenente:*
- *Tipologia dell'insediamento*
 - *Dimensionamento e caratteristiche degli impianti*
 - *Funzionamento dell'impianto*
 - *Interazione fra l'impianto ed il suolo circostante*
 - *Interazione fra l'impianto e le risorse idriche circostanti*
- Detta documentazione dovrà essere redatta secondo i criteri indicati nelle norme tecniche di cui all'Allegato 5 della Deliberazione Interministeriale del 04.02.1977 avente per titolo “ Norme tecniche generali sulla natura consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiori a 50 vani o 5000 mc “*
- f) *Caratteristiche del terreno, alla situazione della falda, alla presenza di pozzi, sorgenti di cui alla legge 152/99 o specifica in materia. (Solo nel caso di scarico nel suolo o nel sottosuolo)*
- g) *Versamento complessivo di €. 40,00 sul C.C. postale n. 110528 intestato al Comune di Subbiano – Servizio Tesoreria, comprensivo dell'importo a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R n. 64/2001, e per diritti di Segreteria ;*
- h) *Eventuale versamento (di importo come da tariffe per le prestazioni A..R..P.A..T. fissate dalla Giunta Regionale Toscana) a favore dell' A..R..P.A..T. (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana) mediante bollettino in C/C postale n. 00200501, specificando nella causale di pagamento “ pagamento costi A.R.P.A.T per rilascio autorizzazione scarico “. (Nei casi previsti)*

ART.5

Autorizzazione allo scarico

1. *L'autorizzazione allo scarico sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio, redatta su apposito modello, in bollo da €. 10.33;*
2. *L'autorizzazione sarà trasmessa al richiedente tramite lettera raccomandata, pubblicata e trasmessa all'A.R.P.A.T.;*

ART.6

Validità e rinnovo dell'autorizzazione

1. *Ai sensi dell'art. 45, comma 7 del D. Lgs n° 152/99 e dell'art. 13 del D.P.G.T. Toscana n° 28/R del 23.5.2003, l'autorizzazione allo scarico ha validità di anni QUATTRO dalla data del rilascio ed è da intendersi tacitamente rinnovata qualora non risultino modificate, rispetto a quelle autorizzate, le caratteristiche quali-quantitative dello scarico.*
2. *E' fatto obbligo al concessionario di denunciare ogni variazione in rapporto allo scarico autorizzato ed ogni trasformazione ad esso inerente, sia diretta che indiretta.*
3. *Il Comune può disporre controlli atti a verificare il permanere dei requisiti previsti per il tacito rinnovo ed, in caso di accertata violazione, ne da notizia all'A.R.P.A.T. che provvede per quanto di competenza.*

ART. 7
Dinieghi, ritardi, Sanzioni

In caso di inosservanza di uno o più requisiti richiesti nell'art. 2, art. 3 e art. 4, la domanda sarà sospesa per consecutivi anni 1, dopo di che l'istanza sarà da intendersi negata a tutti gli effetti.

La domanda di autorizzazione ha validità anni 1 dal giorno di presentazione della stessa: qualora gli scarichi esistenti non siano conformi alla normativa vigente, il titolare che ha presentato domanda e non ha ancora ottenuto autorizzazione non è esentato per questo dalle sanzioni, né dalle penali di ogni tipo, previste dalle vigenti normative in materia.

□□□□□□